

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

Il Tribunale di Varese , 2^a Sezione Civile , in composizione monocratica , in funzione di Giudice del Lavoro , in persona del Giudice dr. Dario Papa , ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 649/2018 del ruolo lavoro

TRA

, elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti Antonio Pironti e Massimo Laratro, Viale Monte Nero n. 28, Milano, che la rappresentano e difendono in virtù di procura a margine del ricorso;

RICORRENTE

E

in persona del *pro tempore*, con sede in
Roma, l, in giudizio a mezzo funzionario delegato,

RESISTENTE

OGGETTO: differenze retributive.

CONCLUSIONI

Per la ricorrente: come da ricorso e da note di trattazione scritta.

Per il M ome da atto di costituzione e da note di trattazione scritta.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 10 ottobre 2018 conveniva in giudizio
il in persona del Ministro *pro tempore*, formulando le
conclusioni di seguito riportate: "1) *Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alle
differenze retributive per aver svolto durante il periodo dal 01/07/2012 al 20/08/2014
mansioni superiori di Direttore Amministrativo Contabile, Area Terza, fascia retributiva
F4 C.C.N.L., per l'effetto: 2) condannare altresì l'amministrazione
resistente alla corresponsione a favore della ricorrente, a titolo di differenze retributive
per il periodo dal 01/07/2012 al 20/08/2014, della somma lorda di euro 8.940,90, ovvero
di quella diversa somma ritenuta di giustizia*", con vittoria di spese.

Si costituiva in giudizio il n persona del Ministro *pro
tempore*: contestava in fatto ed in diritto quanto "ex adverso" prospettato a sostegno delle
domande proposte ed instava per la reiezione delle medesime, con rifusione delle spese di
lite.

Interrogata liberamente la ricorrente, depositate note di trattazione scritta, celebrate
udienze mediante collegamento audiovisivo, depositate ulteriori note, all'udienza del 16
febbraio 2023 il Giudice, esaurita la discussione e preso atto delle conclusioni rassegnate,
pronunciava sentenza, con cui definiva il giudizio, dando lettura del dispositivo in calce
trascritto.

Il ricorso va accolto.

Occorre, innanzi tutto, far riferimento a quanto dedotto in fatto da Chiloiro Anna nell'atto introduttivo del presente giudizio, ossia:

- di essere dipendente del _____ dal 21 dicembre 2001 presso la (_____) in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato quale assistente amministrativo contabile, inizialmente con inquadramento nell' Area funzionale B, posizione economica B3 (vedi doc n. 1, in fascicolo di parte esponente), ed in seguito, in virtù del provvedimento 28 novembre 2005 e con decorrenza dal 28 ottobre 2005, nel profilo professionale di collaboratore amministrativo contabile, posizione economica C1;
- di essersi occupata nel periodo corrente dal 21 dicembre 2001 al 20 novembre 2017 presso l'ufficio amministrativo contabile della _____ di Varese di:
"trattamento economico del personale (predispensione degli atti relative all'attribuzione di stipendi, ai trattamenti pensionistici e di fine rapporto, nonché ai riscatti e alle ricongiunzioni servizi); adempimenti preliminari per la liquidazione delle competenze accessorie e di eventuali altri emolumenti dovuti anche al personale dell'amministrazione civile dell'interno in servizio presso l'ufficio; gestione patrimoniale (mobilio, arredi, equipaggiamento, armamenti, mezzi e pulizia dei locali); tenuta delle scritture contabili relative anche ai beni mobili; servizi di cassa (riscossioni e pagamenti)";
- di essere stata preposta sin dal primo giorno di assegnazione presso l'ufficio amministrativo contabile della _____ e fino alla data del 31 marzo 2009 allo svolgimento delle seguenti attività: *"raccolta, contabilizzazione, ordinamento*

meccanizzazione dei certificati di viaggio per missioni rese nel territorio nazionale ed estero da parte del personale della Polizia di Stato in servizio presso la
ed i le sezioni della della
; riscontro dei tabulati prodotti dal e riferiti agli
incarichi di missione suindicati; contabilizzazione dei premi di produzione a
favore del personale della d eventuali contabilità manuali
integrative”;

- di esserle stato conferito, in data 26 febbraio 2008, con nota prot. n. 322 Div. I Cat D1/A, a firma del e *pro tempore*, l'incarico di Vice Responsabile dell'ufficio amministrativo contabile, mentre il collega va nominato responsabile del medesimo ufficio, ruolo ricoperto sino a gennaio 2008;
- di essere stata collocata, la figura del Direttore Amministrativo Contabile, dapprima, nel profilo professionale Area C, posizione economica C3, e, successivamente, per effetto della modifica del sistema di classificazione del personale previsto dal C.C.N.L. Ministeri 2006-2009, nella posizione professionale Area Terza, fascia retribuitiva F4;
- di aver svolto durante tutto l'arco temporale corrente dal 1° aprile 2009 al 20 agosto 2014, in maniera continuativa e prevalente *“mansioni superiori di Direttore Amministrativo Contabile, dapprima posizione professionale area C, posizione economica C3, e successivamente per effetto della modifica del sistema di classificazione del personale previsto dal C.C.N.L. ministeri 2006- 2009, posizione professionale area terza, fascia retributiva F4 in posto vacante nella pianta organica della Pubblica Amministrazione datrice di lavoro”*;
- di esserle già stati riconosciuti l'espletamento delle mansioni, quali elencate, e gli

importi richiesti per differenze retributive, quantificati nel capitale di Euro 17.078,17=, oltre interessi, in relazione al periodo 1° aprile 2009 / 30 giugno 2012, dal Tribunale di Varese, in funzione di Giudice del Lavoro, con sentenza n. 257/2017 pubblicata in data 28 novembre 2017;

- di competerle, ora, le differenze retributive maturate nel successivo periodo corrente dal 1° luglio 2012 al 20 agosto 2014 sempre per effetto dello svolgimento delle incombenze lavorative descritte,

per evidenziare che, circa la effettiva prestazione delle attività indicate (vedi pag. 9 del ricorso) da parte dell'attuale esponente pure nel periodo qui in considerazione - attività, peraltro, già oggetto di accertamento nella precedente causa -, nessuna contestazione specifica è stata sollevata sempre in punto di fatto dall'Amministrazione resistente.

Ora, già in diritto, occorre innanzi tutto, richiamare e riportare il disposto di cui all'art. 52 D. Lgs. n. 165/2001, in forza del quale "1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a) [...] 2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore: a) nel caso di vacanza di posto in organico per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4; b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione

dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza. 3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni. 4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti. 5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore [...].

7-24
Inoltre, con riguardo alle domande proposte nella presente sede, va, altresì, menzionato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in forza del quale "In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la disciplina collettiva costituisce la fonte esclusiva per valutare se un dipendente sia stato assegnato a mansioni superiori, a tal fine rilevando, per gli effetti di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, l'emanazione di uno specifico ordine di servizio per un'attribuzione a titolo di supplenza, che esclude la fungibilità dell'attribuzione stessa nell'area funzionale del supplente. Nel sistema di classificazione del personale adottato dal c.c.n.l. del comparto 1998-2001, la posizione economica C2 si riferisce alla direzione e al coordinamento di unità organiche, mentre la posizione economica C3 alla direzione e al coordinamento di strutture complesse nonché all'assunzione temporanea di

funzioni dirigenziali in assenza del titolare" (Cass. Civ., SU n. 8520/2012).

Ciò posto, nella fattispecie, previo richiamo a quanto più sopra esposto in punto di fatto, è, innanzi tutto, da riportare quanto già sostenuto in diritto nella precedente sentenza "inter partes", che, a questo punto si trascrive, anche ex art. 118 d.a c.p.c.

".....occorre, in primo luogo, richiamare la declaratoria contrattuale del profilo professionale di collaboratore amministrativo contabile, posizione economica C1 C.C.N.L. (successivamente convertita nella posizione professionale Area

Terza fascia retribuita prima F1 e poi, dal 21 settembre 2010, Area terza fascia retribuita F2) e del profilo professionale di Direttore Amministrativo Contabile, dapprima posizione professionale area C, posizione economica C3, successivamente convertito nella posizione professionale area terza, fascia retribuita F4 . In particolare, il profilo professionale di collaboratore amministrativo contabile di area C, posizione economica C1, sulla scorta della classificazione prevista dall'articolo 11 C.C.N.L. contratto integrativo Ministero Interno 1998-2001 concerne quei *"lavoratori che coordinano o dirigono unità senza rilevanza esterna firmandone anche i relativi atti. Lavoratori che secondo le direttive impartite ed avvalendosi anche degli strumenti informatici in dotazione all'ufficio forniscono una collaborazione qualificata, istruendo, predisponendo e redigendo atti e provvedimenti in materia contabile. Svolgono compiti di consegnatario e/o economo con responsabilità delle relative scritture. Collaborano alle attività ispettive di studio e di ricerca e svolgono attività di certificazione e di autenticazione di documenti, di segreteria di comitati, commissioni e simili; svolgono altresì funzioni di ufficiale rogante..."*. Il profilo professionale di Direttore Amministrativo Contabile area C, posizione economica C3,

sulla scorta della classificazione prevista dall'articolo 11 C.C.N.L. contratto integrativo ministero interno 1998-2001 concerne invece quei "... *Lavoratori che, nell'ambito delle materie di propria competenza, sostituiscono in caso di assenza il dirigente, e che dirigono o coordinano attività di unità organiche di livello non dirigenziale, ovvero partecipano, per l'elevato livello professionale ad attività specialistiche. Svolgono attività ispettive o di valutazione di particolare rilevanza*").

In sostanza, ritiene questo giudicante che la differenza sostanziale tra i due profili non vada rintracciata tanto nell'autonomia operativa, quanto piuttosto - con riguardo al profilo di Direttore Amministrativo Contabile area C - nella *capacità decisionale* e di *coordinamento* di più unità organiche, cui chiaramente si connette un più elevato livello di responsabilità.

Ad Risulta altresì pacifico che la disamina debba riguardare anche la *prevalenza* con cui le mansioni concernenti il livello superiore - come dedotto in ricorso - sarebbero state svolte dalla *rispetto* a quelle relative al profilo di appartenenza, in applicazione del disposto normativo di cui all'art. 52 innanzi richiamato.....

Tutto ciò premesso ed esaminato, a parere di questo giudicante risulta dimostrato in giudizio il *prevalente* (se non esclusivo) svolgimento da parte della ricorrente - a decorrere dal 1.4.2009 - di mansioni corrispondenti al profilo di Direttore Amministrativo Contabile, posizione oltretutto allora documentalmente vacante in organico, essendo stata *in concreto*, a detta di tutti i testimoni escussi, la referente del relativo ufficio e, di conseguenza, avendo espletato mansioni a forte capacità decisionale e di coordinamento, cui è *naturaliter* correlato un grado di responsabilità sicuramente più elevato rispetto a

quello sotteso al livello contrattuale di inquadramento della stessa e pienamente corrispondente alla posizione di terza area, fascia retributiva F4 CCNL

In ogni caso, anche alla luce delle difese articolate dall'Amministrazione resistente nel proprio atto di costituzione circa il profilo del Direttore amministrativo contabile, cui si rimanda, peraltro anche con il supporto di documentazione formata in epoca successiva a quella qui in esame (vedi docc. n.2, 3, 4 e 5, nel relativo fascicolo di parte), e pure rappresentato, per completezza e per quanto a valere, che parte ricorrente ha, altresì, sostenuto che "le mansioni ascrivibili al profilo di Direttore Amministrativo Contabile svolte a far data dal 01.07.2012 e sino al 20.08.2014 siano riconducibili al livello retributivo superiore preso a riferimento per le richieste differenze retributive.....", è da ritenere, anche sul presupposto di diritto, per cui : "In tema di impiego pubblico contrattualizzato, l'art. 52, comma 5, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 non si applica nell'ipotesi in cui al dipendente siano attribuite mansioni aggiuntive ma compatibili con la qualifica di appartenenza, dovendosi escludere che al lavoratore possa, in mancanza di disposizioni legislative o contrattuali in tal senso, essere riconosciuto un doppio salario, per la duplicità di mansioni conglobate in un'unica prestazione lavorativa, ponendosi eventualmente soltanto un problema di adeguatezza e proporzionalità della retribuzione in relazione alla qualità e quantità della prestazione lavorativa complessivamente svolta" (Cass. n. 12358/2014), che alla attuale esponente, in relazione sempre a quanto emerso in punto di fatto nel presente e nel precedente giudizio, in forza degli accertamenti esperiti, possa essere riconosciuto, per l'attività lavorativa nel suo complesso prestata a favore dell'Amministrazione resistente, l'ulteriore importo richiesto maturato per "differenze

retributive" in relazione al periodo temporale qui in considerazione, pari ad Euro 8.940,90=, importo rimasto non oggetto di contestazioni specifiche da parte resistente.

Di conseguenza, per quanto sopra argomentato, va, ora, dichiarato il diritto della ricorrente alle differenze retributive richieste e, per l'effetto, il Ministero resistente va condannato a pagare in favore della ricorrente la somma di Euro 8.940,90=, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo.

Le spese di lite, secondo la regola generale, di cui all'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza di parte resistente e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

 il Tribunale di Varese , in composizione monocratica , in funzione di Giudice del Lavoro , definitivamente pronunciando sulle domande proposte da _____ nei confronti del _____ , in persona del Ministro pro tempore , a mezzo ricorso depositato in data 10 ottobre 2018 , così provvede :

- 1) dichiara il diritto della ricorrente alle differenze retributive richieste e , per l'effetto , condanna resistente a pagare in favore della ricorrente la somma di Euro 8.940,90= , oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo ;
- 2) condanna parte resistente a pagare in favore di parte ricorrente le spese di lite , che si liquidano in complessivi Euro 2.800,00 = , oltre spese generali ed accessori di legge ;
- 3) fissa termine di giorni sessanta (60) , ex art. 429 , primo comma , c.p.c. , per il deposito della sentenza.

Così deciso in Varese li 16 febbraio 2023

Il Giudice del Lavoro

(dr. Dario Papa)

